

COMUNE DI SUNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 10/07/2019.

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 Notificazione
- Art. 5 Responsabile
- Art. 6 Funzione del responsabile
- Art. 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 Modalità da adottare per videoripresi
- Art. 12 Postazioni delle telecamere
- Art. 13 Obblighi degli operatori
- Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 15 Diritti dell'interessato
- Art. 16 Sicurezza dei dati
- Art. 17 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 19 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22- Pubblicità
- Art. 23 Rinvio dinamico
- Art. 24 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato nel Comune di SUNO tramite l'Ufficio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di SUNO, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile:
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - I) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di SUNO e collegato alla sala di controllo ubicata nella centrale operativa della Polizia Locale.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza.

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di SUNO dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana ed in particolare:
 - a. protezione ed incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati;
 - b. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento e di disturbo alla quiete pubblica;
 - c. sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - d. monitorare il traffico e consentire la ricostruzione dinamica degli incidenti stradali al fine di prevenire e reprimere le violazioni conformemente a quanto stabilito dal Codice della Strada, nonché le violazioni ai regolamenti comunali;
 - e. rilevazioni di infrazioni a norma di legge o di regolamento di competenza della Polizia Locale;
 - f. rilevazione dei dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4) Dovrà essere in ogni caso esclusa ogni forma di ripresa, anche quando non c'è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio ed oscuramento automatico non modificabile dall'operatore

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Il Comune di SUNO nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Art. 5 - Responsabile

Il Responsabile pro tempore della Polizia Locale, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in SUNO presso l'Ufficio della Polizia Municipale, nella sede comunale, in Piazza XIV Dicembre n.5, è designato quale responsabile del trattamento dei dati

personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 671/16 8G.D.P.R.);
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- 1) L'accesso ai dati e alle immagini è consentito solamente, oltre al Sindaco o Assessore delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale.
- 2) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi elencate devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile della Polizia Locale:
- 3) Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 4) Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
- 5) I soggetti che accedono alla sala di controllo per manutenzioni o interventi tecnici, dovranno compilare un apposito rapporto da cui risultino data, ora di inizio e fine intervento, nominativo dell'operatore e contenuto riassuntivo dell'intervento effettuato. L'ufficio della polizia municipale provvederà a predisporre la modulistica per gli adempimenti previsti dal presente comma.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
- 2) Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

trattamento e sicurezza dei dati.

- 3) La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, che provvederà a comunicare all'ufficio tecnico / opere pubbliche eventuali disservizi o malfunzionamenti.
- 4) Con atto di nomina ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni degli utilizzi dei sistemi.
- 5) In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 6) Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
- 2) Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3 e
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei luoghi, così come elencate nel successivo art. 10. Ogni modifica e/o integrazioni dell'impianto con nuove telecamere dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio e sono dotate di zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di archiviazione presso la centrale

- operativa del Comando Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.
- 4) Qualora la finalità sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
 - Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato ove tecnicamente possibile la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra–registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

- 1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
- Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
- 4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
- 5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
- 6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Suno, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
- 7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
- 8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;

- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.
- 9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
- 10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 12 - Postazioni delle telecamere

VIA BOGOGNO - S.P. N. 19 INTERSEZIONE CON VIA ARONA

• N. 1 telecamera di visualizzazione targhe posizionata su impianto semaforico esistente per lettura targhe dei veicoli in ingresso a Suno.

VIA PIEVE - S.P. N. 19 INTERSEZIONE CON VIA TOPPIE

• N. 1 telecamera di visualizzazione targhe posizionata su impianto semaforico esistente per lettura targhe dei veicoli in ingresso a Suno.

PIAZZA ADRIANA GEMMA BRACCO

N. 2 telecamere di contesto per il controllo dell'area adibita a parcheggio

VIA EUROPA

 N. 1 telecamera di contesto per il controllo dell'area antistante l'ingresso del cimitero comunale.

PIAZZA PUCCINI

N. 2 telecamere di contesto per il controllo dell'area adibita a parcheggio

PIAZZA XIV DICEMBRE

 N. 2 telecamere fisse tipo Day & Night posizionate su supporto indipendente della Casa Comunale con funzioni di controllo su Piazza XIV Dicembre 1944, area prospiciente al Municipio e sulla Via Matteotti, con riguardo al sagrato ed alla Chiesa Parrocchiale SS. Trinità.

PIAZZA G. B. RICCI / PARCO GIOCHI (VIALE VOLI)

- N. 3 telecamere fisse posizionate su palo indipendente con funzione di controllo su Piazza G.B. Ricci, sulle strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale oltre all'area giochi collocata all'interno dei giardini pubblici di Viale Voli.
- N. 2 telecamere per riconoscimento targhe anche notturno.

S.P. 229 VIA BORGOMANERO – INTERSEZIONE CON S.P. 22 "GHEMME-SUNO"

 N. 2 telecamere di cui una di visualizzazione targhe per i veicoli in ingresso a Suno ed una di contesto per la visualizzazione dell'incrocio con la S.P. n. 22 "Ghemme-Suno".

Funzione delle Telecamere: deterrente per vandalismo, e atti criminosi. Monitoraggio diretto dell'area assegnata per incrementare la sicurezza del cittadino. Estrazione immagini solo se necessaria all'individuazione di soggetti per eventuali indagini successive da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta al Sindaco o suo delegato.
- 3) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative e civili, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di SUNO, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. Tali cartelli devono essere conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune di SUNO, nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
 - 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le

- modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 comma 3. presso l'Ufficio della Polizia Municipale, dove può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Sindaco, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per gualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni amministrative, penali e civili previste dalla legge.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20- Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 21 Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Pubblicità

Il presente regolamento dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Suno, depositato presso l'ufficio di Polizia Locale, a disposizione del Garante.

Art. 23 - Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante ed a ogni altra normativa vigente in materia nazionale e comunitaria.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento o provvedimento in materia precedentemente approvato dal Comune di Suno ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.